

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 66^a SEDUTA

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE

Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

PRESIDENTE:

CENTARO (FI), *senatore* Pag. 3, 5, 7 e *passim*

BOBBIO (AN), *senatore* 3, 5, 7 e *passim*

FLORINO (AN), *senatore* 9, 12, 13

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sulle problematiche relative alla riforma della legislazione in tema di sequestro e confisca dei beni mafiosi. In un primo tempo si era deciso di dichiarare conclusa la discussione generale e passare, quindi, alla replica del relatore.

Considerati, però, i problemi incontrati dai colleghi che risiedono fuori Roma ad arrivare nei tempi, dati gli scioperi e la cancellazione di alcuni voli, si è deciso di proseguire nella seduta odierna la discussione generale che concluderemo nella prossima seduta fissata nell'Ufficio di Presidenza di giovedì prossimo venturo.

Do la parola al senatore Bobbio che intende intervenire in discussione generale e poi al senatore Florino.

BOBBIO. Svolgerò solo poche considerazioni, visto che probabilmente il collega, senatore Florino, vorrà illustrare alcuni aspetti importanti da un angolo visuale critico.

È inutile dire – ed anch'io, infatti, cercherò di limitarmi a qualche rilievo problematico se non critico sul testo oggi al nostro esame – che vi è da parte mia assoluta condivisione circa la necessità e l'importanza di questo disegno di legge, posto che la materia necessita non solo di un messa a punto ma anche – come si verifica nel testo del disegno di legge – di una serie di scelte legislative concrete ed anche innovative che diano alla materia maggiore certezza e, al tempo stesso, una prospettiva di maggiore efficacia dal punto di vista di uno strumento che è e resta indispensabile nella ricostruzione di un tessuto normativo che voglia affrontare il problema del dilagare della criminalità organizzata nel nostro Paese in maniera ampia, concreta ed efficace.

Detto questo credo sia effettivamente utile, per quanto mi riguarda, prospettare alcuni temi problematici.

In primo luogo, da un punto di vista generale, viene da porsi il problema se sia effettivamente utile e corretto quanto il disegno di legge prevede in materia di individuazione nella Presidenza del Consiglio del luogo istituzionale presso il quale debba essere costituita la Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati e confiscati, come prevede l'articolo 1, al comma 1, lettera e).

Si comprende la scelta legislativa compiuta nel disegno di legge di individuare ed incardinare la commissione prevista presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura in cui, indubbiamente, si tratta di materia articolata che involge le competenze sotto il profilo fiscale, giudiziario e di prevenzione delle competenze di più Ministeri. Al tempo stesso, però, mi sembra corretto ed utile affacciare l'ipotesi, o meglio, l'alternativa che questo radicamento possa essere effettuato non già presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per sua natura, sembra avere un minor taglio operativo ma, al contrario, possa essere più utile individuare il soggetto governativo presso il quale incardinare questa commissione nel Ministero degli Interni, per una serie di ragioni la più importante delle quali è certamente la naturale competenza di questo Ministero di gestire tutto ciò che, essendo collegato alla prevenzione, per sua natura è collegato all'attività relativa al cosiddetto ordine pubblico.

Non deve trarre in inganno da questo punto di vista il fatto, peraltro assolutamente consolidato e non discutibile, che in tema di misure di prevenzione, per esempio, o in tema di provvedimenti cautelari reali vi sia la competenza della magistratura, dell'organo dell'autorità giudiziaria.

Tale competenza, sulla quale – lo ripeto – è inutile soffermarsi vista la sua non contestabilità e il suo essere un dato ormai acquisito, a mio avviso non confliggerebbe, però, con l'individuazione nel Ministero degli Interni del soggetto istituzionale presso il quale istituire la Commissione di alta vigilanza. D'altronde, la pluralità delle materia coinvolte nella tematica in questione verrebbe ad essere utilmente ed esaustivamente soddisfatta proprio dal disegno di legge che andrebbe a regolare, in maniera precisa e puntuale, tutta questa serie di interazioni e competenze di tipo vario che finiscono con il riguardare – come è a tutti noto – sia il settore finanziario, sia quello giudiziario che quello della prevenzione in senso proprio.

Un'altra perplessità riguarda la previsione di cui all'articolo 2, in particolare, quella contenuta nella lettera a) e in tutte le norme che ad essa seguono, che individua nell'Agenzia del demanio, ancorché attraverso una struttura – come recita il testo – appositamente dedicata ed articolata a livello centrale e periferico della custodia e amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.

Anche questa scelta è sufficientemente comprensibile nel momento in cui, tra le altre cose, sembra nascere dal fatto che i beni sui quali svolgere l'attività appena indicata e di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono beni destinati o già entrati nella mano pubblica, per così dire, nel patrimonio dello Stato peraltro con l'ulteriore connotazione di essere beni normalmente – come è ribadito anche nel testo – non alienabili che li caratterizza e li rende particolarmente omogenei alla categoria del bene demaniale.

È altresì vero che a mio avviso – e da questo punto di vista la previsione della struttura appositamente dedicata non mi lascia del tutto tranquillo – il recente passato e la natura stessa dell'Agenzia del demanio sembrano continuare ad indurre una perplessità legata all'aspetto eccessi-

vamente, forse per alcuni aspetti necessariamente, burocratico della struttura in questione.

Credo che l’Agenzia del demanio non sia in condizioni, come soggetto titolare di queste competenze, di dare le necessarie garanzie di praticità, agilità, snellezza e concretezza in relazione a taluni aspetti non secondari di una materia particolarmente delicata e complessa.

Probabilmente – ma ripeto questo è il mio punto di vista – più che l’Agenzia del demanio, ancorché attraverso l’individuazione o la creazione della struttura appositamente dedicata e articolata a livello centrale e periferico, sarebbe più utile prevedere l’istituzione di un soggetto apposito svincolato dalla struttura demaniale, magari anche partecipe di taluni aspetti della struttura demaniale ma, comunque, improntato, per sua costituzione, a criteri operativi diversi, a criteri operativi – ripeto – meno legati al concetto di gestione burocratica o purtroppo, come spesso capita, puramente cartolare e documentale di beni che, invece, per loro natura hanno una concretezza ed una prospettiva di economicità che nella normale gestione dei beni del Demanio non sembra essere particolarmente tenuta da conto.

D’altro canto, la specifica finalità della materia della quale ci occupiamo, malgrado la profonda revisione normativa che ci viene proposta, sembra a sua volta non essere del tutto compatibile proprio con la natura dell’Agenzia del demanio e credo che questo passaggio, particolarmente delicato, potrà essere difficilmente superato anche con la creazione della struttura appositamente dedicata.

Un altro aspetto che mi sembra utile trattare è legato al ruolo delle prefetture, che vedrei maggiormente potenziate rispetto all’attuale testo del disegno di legge, tentando di elaborare un testo che collochi i prefetti, le prefetture in un ruolo maggiormente centrale dal punto di vista, in particolare, di talune competenze legate proprio alla gestione dei beni in questione.

PRESIDENTE. Sotto quale aspetto, senatore Bobbio? Si riferisce forse a compiti di vigilanza, di gestione od a cos’altro?

BOBBIO. Probabilmente, se si creasse una struttura (perché vedo le due questioni abbastanza collegate) non demaniale, ma appositamente finalizzata agli scopi che attualmente il disegno di legge conferisce all’Agenzia del demanio, in tale struttura si potrebbe prevedere una presenza ed un ruolo prefettizio con una forma di decentramento forte sul territorio, ovviamente, tale da far diventare – ad esempio – i prefetti quasi il soggetto apicale della struttura decentrata su base territoriale. Questo potrebbe essere utile, perché già le prefetture in qualche maniera assolvono e accentrano su di sé, ad esempio, ruoli di coordinamento attraverso i comitati delle forze di polizia operanti sul territorio e in alcuni punti e passaggi svolgono attività di coordinamento con la stessa autorità giudiziaria ed hanno per loro natura una propensione alla gestione (vale a dire che sono formati, a volte, anche per l’intervento, più che per la gestione,

sui fatti economici del territorio). Insomma, a mio avviso, c'è una possibilità di utilizzare e migliorare l'utilizzo (quando è già previsto) della stessa struttura prefettizia.

Un altro aspetto, sul quale pure mi ero soffermato, riguarda – per così dire – «il terminale», vale a dire i soggetti sui quali viene a ricadere il destino, la gestione, per esempio, dei beni confiscati. L'esperienza attuale (conseguente alla normativa in vigore) vede spesso questi beni affidati – per esempio, in comodato d'uso gratuito – a soggetti privati, composti da singoli o da forme cooperative (soggetti in forma associativa, associazioni o quant'altro). Ebbene, mi sembra in qualche maniera non dico mancare, ma non essere stato sufficientemente considerata nel testo del disegno di legge la necessità di andare a prevedere anche non dei paletti più stringenti, ma comunque una migliore individuazione dei soggetti privati che possano essere i terminali nel momento gestionale dei beni confiscati. Oggi c'è un grande affidamento – forse eccessivo, in alcuni casi – nei confronti di forme di associazionismo in senso lato che, per carità, rappresentano certamente una delle poche realtà che oggi, forse, si dedicano in maniera solerte alla risocializzazione (definiamola così) di questi beni e di tali utilità, però sembrano da un lato essere arrivati quasi a gestire in forma monopolistica (essendo poi sempre le stesse che operano sul territorio) i singoli casi di affidamento dei beni confiscati, dall'altro lato, però, essendo nate da forme di spontaneismo (senza voler assolutamente far riferimento a singole realtà, ma astraendosi e facendone un problema di carattere generale) non garantiscono oggi, per il futuro (mi riferisco, dunque, al futuro), che nuove eventuali forme associative, cooperative che possano proporsi come affidatarie in comodato di beni confiscati per la loro riutilizzazione e gestione posseggano le stesse caratteristiche e i medesimi requisiti di affidabilità. Vedrei in questo disegno di legge la sede giusta anche per dettare una sorta di *identikit* (anche se forse è un brutto termine) per disegnare le caratteristiche minimali imprescindibili di garanzia che il soggetto privato, sia esso in forma singola che associativa, possa e debba possedere per potersi proporre e riconoscere come gestore utilizzatore del bene, quindi in chiave di riutilizzazione sociale del bene confiscato alla criminalità organizzata. Questa è un'occasione che, secondo me, si potrebbe cogliere nella prospettiva di tentare di disegnare una normativa quanto più articolata e compiuta possibile.

A proposito dell'articolo 3, che pure è molto interessante perché prevede gli interventi correttivi, nell'apprezzare l'estensione prevista dei poteri e delle competenze delle DDA e della DNA in materia di misure di prevenzione, credo che si possa parlare – almeno, allo stato di questo testo – di una piccola occasione (forse neanche piccola) mancata, nella parte in cui non si coglie questa occasione normativa per tentare di ristrutturare profondamente, nelle sue premesse, la nozione stessa di misura di prevenzione. Guardando all'eventuale modifica del testo, questa potrebbe infatti rappresentare l'occasione più preziosa per affrontare, in maniera finalmente chiara e decisa, quanto sembra essere diventato un tema legato all'attuale struttura normativa, in funzione della prassi interpretativa e appli-

cativa che se ne è data dalla giurisprudenza di prevenzione. Mi riferisco ai presupposti e alle condizioni per procedere alla irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale in relazione a situazioni, che sono sotto gli occhi di tutti e che cominciano a diventare insopportabili, di accumulazioni di patrimoni di assoluta rilevanza ed anche di non assoluta rilevanza (ma parliamo di un fenomeno che va considerato nella sua generalità e quindi non solo nei casi eclatanti, ma anche in quelli ordinari), ma comunque significativi da parte di soggetti palesemente, evidentemente, concretamente (nel senso della prova) sprovvisti di ogni forma di reddito o di redditività i quali, per l'attuale struttura normativa, per l'addossarsi (che tuttora fa la legislazione) all'autorità proponente non dico di un onere probatorio (perché non è questa la materia) ma comunque di un onere di sostegno della proposta, di un onere di richiesta della proposta, sfuggono sistematicamente alla misura di prevenzione, con la conseguenza (secondo me non secondaria, dal punto di vista anche dell'immagine di efficacia del sistema e della concreta efficacia del sistema) che patrimoni di enorme rilevanza non vengono assoggettati a misura di prevenzione in barba allo spirito della legge e solo perché taluni soggetti, facendosi beffe della legge, in talune particolari realtà criminali, a normativa vigente non possono essere assoggettati a casi di, per così dire, ablazione del loro patrimonio, che è totalmente privo di dimostrazione di lecita provenienza. Vale a dire che, secondo me, sarebbe possibile sfruttare questa occasione per arrivare a sostenere che, in taluni casi e condizioni che possono essere abbastanza agevolmente individuati, la contestazione di accumulo del patrimonio potrebbe essere agevolmente mossa su basi molto ristrette nei confronti di soggetti che in quel caso sarebbero chiamati a loro volta a dover dimostrare la legalità o la legittimità della provenienza di quei beni.

PRESIDENTE. In parte ciò avviene anche oggi. Si deve dare la dimostrazione di una «pericolosità sociale», quindi di contiguità o di vicinanza o di non so cosa all'organizzazione criminale, e il patrimonio che...

BOBBIO. Però ci sono casi nei quali, di fronte ad una insultante mancanza di qualsiasi forma di reddito, ci sono accumulazioni senza poter dimostrare la contiguità.

PRESIDENTE. Lì volevo arrivare. La legge prevede anche la separazione tra misura personale e misura patrimoniale...

BOBBIO. È un aspetto molto importante.

PRESIDENTE. Tale separazione potrebbe essere la chiave di accesso al sistema in cui si guarda un patrimonio, a prescindere dalla dimostrazione.

BOBBIO. Ci sarei arrivato, in chiave propositiva.

PRESIDENTE. Poi domani si potrà dire che è stato accumulato con l'evasione fiscale...

BOBBIO. Intanto ci sono i rimedi anche per quello. Comunque mi fa piacere il suo intervento. Sarei infatti arrivato a prospettare che la chiave di accesso a questo rinnovato e nuovo modo di vedere la misura di prevenzione si coglie già nel disegno di legge nella parte in cui, ulteriore aspetto che condivido, si separa in maniera chiara e netta il percorso della misura di prevenzione personale dal percorso della misura di prevenzione patrimoniale. Questa potrebbe essere un'occasione da cogliere in maniera utile.

Vorrei sottolineare la grande importanza di alcuni passaggi contenuti nel comma 1 dell'articolo 3. Nella lettera *e*) si prevede che, in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegua nei confronti degli eredi o dei legatari. Nella lettera *g*) si prevede di revocare l'assegnazione o la destinazione dei beni in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario. Anche questo è un aspetto importante, perché si colpiscono talune eclatanti forme di inerzia di soggetti pubblici, è il caso di amministrazioni comunali, i quali, pur essendosi trovati destinatari ed assegnatari di beni confiscati, non ne hanno fatto assolutamente uso, tenendoli immobili e facendoli andare in degrado per molti e molti anni. Segnalo anche la lettera *i*), in relazione al potere di distruzione o demolizione di taluni beni. È interessante anche la lettera *m*), con la prospettata codificazione della previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca, in ordine alla quale, condividendo l'impianto generale e le singole norme, mi lascia perplessa la previsione del punto 1.1, laddove si dice che: «se i fatti posti a fondamento del provvedimento non possano conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile». Vorrei fare un esempio sulla vicenda della inconciliabilità, come categoria giuridica introdotta da questa norma, sotto il profilo dell'intervenuta assoluzione in sede penale per una contestazione *ex 416-bis* del codice penale. Mi chiedo, ma non sarebbe *in re ipsa*? L'inconciliabilità sarebbe, a seguito di un'assoluzione, un fatto normale, che però non dovrebbe, proprio per la naturale inconciliabilità fra i due canali, il destino dei due binari a non incontrarsi mai, costituire motivo di revisione perché la misura di prevenzione risponde a requisiti e segue percorsi assolutamente diversi dall'inconciliabilità dedotta con la sentenza penale irrevocabile. In questo caso, invece di avere un effetto virtuoso, avremmo un effetto negativo, quello di un incrocio, che normalmente dovrebbe essere evitato, tra i due percorsi. Addirittura potremmo dire che ciò che qui viene chiamato motivo di revisione, ossia l'inconciliabilità, dovrebbe essere l'antecedente logico-giuridico della misura di prevenzione o quanto meno la misura dovrebbe prescindere in maniera assoluta, sia in senso positivo sia in senso negativo, dall'inconciliabilità stessa. Prospetterei l'opportunità dell'eliminazione, dal tessuto normativo della revisione della misura di prevenzione, di questo specifico riferimento all'inconciliabilità con la sentenza penale irrevocabile.

Ci sono poi alcuni passaggi, non particolarmente rilevanti, che potranno essere modificati in sede di attività emendativa al disegno di legge, che riguardano la previsione della modifica della destinazione urbanistica d'uso del bene sequestrato. Effettivamente, come segnalatoci, tutti abbiamo avuto il documento di «Libera», è un punto che può lasciare qualche perplessità, perché una volta riconosciuta l'effettiva modifica della destinazione urbanistica, nel caso di revoca o di revisione della misura di prevenzione, si avrebbe uno strascico. Infatti, il miglioramento delle potenzialità economiche del bene, che aveva una giustificazione in costanza di misura di prevenzione, se questo dovesse tornare nelle mani dell'originario proprietario, di certo perché ritenuto avulso da un contesto criminale, finirebbe per avvantaggiare un privato, in relazione ad una causale di tipo sostanzialmente, se non esclusivamente, pubblicistico.

FLORINO. Signor Presidente, gli aspetti giuridici li ha trattati il collega Bobbio. Le mie saranno considerazioni, che scaturiscono da constatazioni, critiche su tutta la materia, la quale, per come era stata affrontata nel passato, sembrava volesse dare un colpo definitivo ai *clan* malavitosi e a coloro che erano soggetti a misura, di sequestro prima e di confisca dopo.

I grandi dibattiti li abbiamo ascoltati tutti. Erano improntati sulla stessa tematica: per abbattere i poteri criminali bisogna colpirli al cuore, mirando esclusivamente alla proprietà dei loro beni. Purtroppo nell'arco degli anni, quindi con responsabilità politiche precedenti ho dovuto constatare che nulla è stato fatto, se è vero, come è vero, che gran parte del sistema è fallito. Gli esperti della materia parlano di ineffettività del sistema a causa di una serie di nodi burocratici legati all'esecuzione del sequestro, alla successiva amministrazione giudiziaria e alla fase di gestione amministrativa.

Ci sono stati anni e anni per correggere la rotta, ma nessuno ha inteso far sentire il peso dello Stato in una materia così delicata che, come ho detto all'inizio, sarebbe dovuta servire a dare un colpo ben assestato ai grandi poteri economici della criminalità. Basti sottolineare che in alcune regioni, come la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, si registra che, solo nelle percentuali, rispettivamente, dell'1,4, del 2,6, del 3,8 e del 7,9, i beni confiscati a seguito di sentenza definitiva sono stati destinati ad uso sociale. Di fatto, a distanza di lunghi anni, la destinazione non ha avuto effetti. Questo perché è evidente che nel sistema si è inserito un blocco perverso di interessi gravitanti sulla questione dei sequestri e delle confische. Nessuno mi ha mai saputo spiegare né mi ha dato informazioni su quella pseudoagenzia che esisteva di fatto e che era collaterale all'Agenzia del demanio (parlo della Sudgest); nessuno mi ha spiegato le funzioni svolte e i compiti e le mansioni affidate ai vari soggetti inseriti in questa società. Mio malgrado, ho dovuto verificare che dal sequestro alla confisca trascorrono anni, durante i quali si innesca un meccanismo molto farraginoso che si presta ad inquinamenti assai preoccupanti.

Ho qui con me le schede riguardanti i beni confiscati in Campania dalla cui lettura si evince chiaramente che da un sequestro effettuato nel 1994 si passa alla definitiva confisca nel 2001, nel 2002, nel 2003 e nel 2004. Quindi, se anche i procedimenti giudiziari sono lenti, dovuti al disvelamento di prevenuti che mettono in campo avvocati o altro, si ha l'amara sorpresa di verificare che gran parte di questi provvedimenti si dissolvono con tutta una serie di fatti che intervengono. Ne cito uno che mi ha fatto sobbalzare: le quote azionarie di una società sequestrate nel 1984 dovevano successivamente passare alla confisca e, invece, nelle note essenziali delle schede che ho qui con me la dizione finale riporta che «da accertamenti esperiti presso la Camera di commercio si è appreso che la società è stata dichiarata fallita nel 1984 e le scorte, attrezzature e cantieri sono stati ricompresi nella messa fallimentare». Nel 1984, pertanto, è stato effettuato il sequestro, ma non si capisce come sia stato possibile non procedere alla confisca e far vendere – senza sapere a chi – il bene in questione. Vi sono poi altre questioni – che non sono poche – riguardanti le somme di denaro depositate sui libretti, le attrezzature e le scorte di magazzino che scompaiono dal momento del sequestro alla fase della confisca, le vetture sequestrate e poi confiscate ma non rinvenute.

Ritengo che tale questione debba essere posta in evidenza anche soprattutto per il grande dispendio finanziario cui lo Stato va incontro nel momento in cui ha la custodia di tali beni. Ad esempio, nel caso dei natanti, delle autovetture e delle moto, se non si procede ad una rapida vendita, si deve poi amaramente constatare che (come viene evidenziato in alcuni passaggi) la somma pagata per l'acquisto di un'auto messa all'asta è servita appena a pagare la custodia del garage che l'aveva in giacenza. Sono centinaia, infatti, i garage che hanno in giacenza i mezzi di custodia confiscati cui lo Stato deve dare molti milioni, se non miliardi di vecchie lire.

Un altro aspetto rilevante è quello che i comuni destinatari di beni immobili non procedono con la dovuta celerità all'acquisizione dei beni stessi. È evidente che, soprattutto nei comuni ad alta incidenza malavitosa presenti in Campania, in Calabria, in Sicilia e in Puglia, si presenta un quadro molto preoccupante perché gli amministratori ritengono di non dover intervenire per paura di urtare la «suscettibilità» dei malavitosi dell'area. Se questo aspetto non si verifica nelle grandi metropoli, è invece molto presente nei piccoli comuni. È proprio di questi giorni la notizia apparsa su un quotidiano locale – mi riferisco alla Campania – di un immobile sequestrato al clan Vollarò nel comune di Portici vandalizzato da sconosciuti e, pertanto, reso inagibile a tutti gli effetti per l'acquisizione mancata da parte del comune. Infatti, pur in presenza di una scheda che riporta i vari passaggi e quindi anche quello finale nelle note essenziali della destinazione del bene al comune, il quale ha dato anche parere favorevole (come si evince da queste schede), il comune stesso ritarda nell'acquisizione del bene. Si tratta di un nodo da sciogliere con immediatezza perché altrimenti si ha l'esatta percezione che molti amministratori intendono non

disturbare il *clan* malavitoso egemone nell'area. Ciò si evince ancora più chiaramente leggendo attentamente le schede che ho qui davanti a me. Intendo dire che si ha proprio questa sensazione che poi in alcuni momenti diventa certezza: non è possibile avere avuto il bene e dopo varie sollecitazioni, a volte anche ripetute, alla fine il comune – forse costretto suo malgrado – acquisisce il bene che però non viene messo a disposizione, così come recita la legge, per tutti gli scopi consentiti dalla stessa.

Bisogna, quindi, sciogliere questo nodo. Io ho voluto sottolineare nel disegno di legge in esame che la velocità dell'azione che passa dal sequestro alla confisca deve essere ancora più celere con un provvedimento del prefetto competente sul territorio sul quale insistono gli stessi beni, affinché questo diventi la figura predominante e quindi responsabile di quanto avviene. Purtroppo ho dovuto constatare amaramente che così non avviene.

Ritengo sia anche il caso di evitare che amministratori giudiziari siano sempre gli stessi. Dalle schede ho notato che molti amministratori giudiziari fanno questo mestiere – lo definisco in tal modo – ma sarebbe il caso di verificare se c'è un albo o se si può prevedere una rotazione. Non vorrei che, così come si è verificato, si avessero spiacevoli conseguenze proprio sul piano delle procedure, le quali vanno troppo a rilento.

Un'altra questione trattata dal collega Bobbio riguarda la destinazione d'uso e l'utilizzo dei beni confiscati da parte di associazioni (o pseudo tali) riconosciute, che hanno un valore ed una presenza sul territorio, non solo locale ma anche nazionale. Ben vengano tutte le decisioni adottate, ma ho la sensazione che intorno alle questioni dei beni confiscati ruotino tanti interessi e pertanto ognuno tenda a mettere le mani su questo *business* per trarne vantaggi. Gradirei che ci fosse un albo volontario o regionale delle associazioni in ogni località, affinché si possa procedere, come recita la legge, alla indizione delle relative gare per assegnare i suoli ed altro a tali associazioni. Vorrei, in sostanza, evitare il monopolio di pochi su tale questione.

Ritengo sia il caso di affrontare decisamente anche il tema della responsabilità penale dei comuni che omettono l'acquisizione dei beni. Non è possibile, come ho detto poc'anzi, che rispetto ad un bene assegnato e al comune che acquisisce il bene, non vi sia poi la risposta esaustiva, prevista dalla legge, in termini di acquisizione reale e di destinazione. Non dobbiamo trovarci al cospetto di situazioni che vedono le istituzioni fare marcia indietro rispetto all'acquisizione di questi beni. Ricordo in proposito alcuni comuni dell'area campana che hanno acquisito detti beni destinati ai vari utilizzi previsti dalla legge, e in particolare ricordo una caserma dei carabinieri che doveva allocarsi nei locali di proprietà del noto camorrista Nuvoletta. Ebbene, di questa allocazione non se ne è più parlato, i locali sono rimasti vuoti, sottoposti sistematicamente ad atti di vandalismo. In questo modo è stato annullato anche lo scopo sociale della misura nonché l'utilizzo del bene da parte dello Stato per rispondere energeticamente all'attacco criminale.

Gradirei venissero prese in considerazione le brevi osservazioni da me svolte affinché, come intende fare il disegno di legge presentato, con le correzioni proposte dal senatore Bobbio e con quelle di carattere sostanziale da me formulate, si intervenga decisamente sulla questione in modo da emanare una legge volta ad eliminare i ritardi, soprattutto quelli che riguardano il passaggio dal sequestro alla confisca. D'altronde i ritardi, come risulta dalla lettura delle schede, sono notevoli e danno modo alla consorzeria criminale di adottare tutte le risorse strategiche finalizzate a determinare il fallimento dell'attività dello Stato.

Inoltre, la questione dello Stato che si sostituisce al titolare dell'azienda, nel senso di farsi carico dei relativi debiti dell'azienda, mi ha fatto sobbalzare.

PRESIDENTE. Non è esattamente così. Si tratta, per chiarire, della prestazione di garanzie da parte dello Stato per la prosecuzione dell'attività aziendale ovvero per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'azienda; il che significa un'assunzione di debito non in relazione a fatti pregressi ma alla gestione dei beni dopo il sequestro. Il riferimento è contenuto a pagina 11 del disegno di legge, all'articolo 2 lettera *h*) in cui si dice che per la gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Ovviamente parliamo di gestione commissariale ed è chiaro che in questo senso si potrebbe specificare meglio.

FLORINO. Vorrei capire sotto il profilo giuridico cosa accade esattamente. Se un'impresa è criminale devo dedurre che coloro che vi lavorano sono stati assoggettati al potere criminale e quindi non deve essere una preoccupazione dello Stato farsi carico di ciò. Mi sembra un meccanismo molto incisivo e forte.

PRESIDENTE. Il meccanismo dovrebbe essere il seguente: viene sequestrata un'impresa, non necessariamente perché il tizio che ne è titolare viene considerato assoggettato al reato, ma in virtù di misure di prevenzione patrimoniale per un discorso di contiguità essendo magari un prestanome.

BOBBIO. Potrebbe anche trattarsi di un'impresa originariamente sana con propri dipendenti acquisita per via di usura da parte della criminalità.

PRESIDENTE. In questi casi generalmente gli istituti di credito chiudono i canali per l'erogazione dei mutui e quant'altro. Ciò comporta il blocco dell'attività imprenditoriale, a meno che non si tratti di un'impresa talmente forte e con tale liquidità da poter proseguire la propria attività,

col conseguente rischio di disoccupazione di tutti i dipendenti. Il meccanismo è quello di consentire ad un'impresa sequestrata di continuare a lavorare garantendo, da parte dello Stato, lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o anche per il restauro ordinario.

FLORINO. Ma qui non siamo nella fase del sequestro?

PRESIDENTE. Sì, siamo nella fase del sequestro, perché nel momento in cui l'azienda viene confiscata entra a far parte del patrimonio dello Stato in quanto bene demaniale. Successivamente l'impresa verrà venduta, come è già previsto. Domani magari si potrà prevedere di attribuire l'impresa ad un ente, ma entriamo in una logica di ente locale o di Stato imprenditori.

FLORINO. Mi sembra una questione in qualche modo carente perché se abbiamo già questo primo intervento per il sequestro si elimina il problema della confisca.

PRESIDENTE. Senatore Florino, l'attività prosegue.

FLORINO. Possiamo affermare che con la confisca cessa ogni attività dello Stato?

PRESIDENTE. No, non mi sono spiegato. L'azienda complessivamente diventa di proprietà dello Stato con la confisca. Dopodiché l'impresa verrà venduta. Sul ricavato in prededuzione vengono soddisfatti i crediti degli istituti che hanno erogato le somme necessarie allo svolgimento dell'attività dell'impresa.

FLORINO. E il personale?

PRESIDENTE. Il personale passa al nuovo proprietario che ha acquisito l'azienda. È lo stesso meccanismo delle procedure concorsuali o di amministrazione controllata con la differenza che in questo caso l'azienda viene tenuta in vita mentre negli altri, tranne una gestione provvisoria da parte del curatore fallimentare, l'azienda praticamente chiude.

FLORINO. Non voglio insistere, ma se le attività prevalenti sono quelle della criminalità (prodotti caseari ed altro), non mi porrei il problema del personale. Mi limiterei a vendere l'azienda senza preoccuparmi di altro. Sempre che riesca a venderla, altrimenti la venderei chiusa, senza personale. Infatti è evidente che esiste una forma di assoggettamento dei lavoratori di quell'azienda al potere criminale tale da rimettere nel circuito anche i criminali.

PRESIDENTE. Senatore Florino, un conto è vendere un'azienda intesa solo come muri e impianti, quindi chiusa da un po', perché tra il sequestro e la confisca, anche con la massima accelerazione, passa comunque un periodo di tempo; un conto è vendere un'azienda che funziona e che produce. È evidente che il valore è assolutamente diverso, come lo è l'appetibilità sul mercato, oltre al fatto che non si perdono posti di lavoro. La considerazione che quel posto di lavoro sia comunque espressione di attività criminale può essere vera a volte ma non sempre. In sostanza non è sempre detto che sia così.

Poiché il senatore Florino era oggi l'ultimo iscritto a parlare, rinvio il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

